

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A / GRECIA-ITALIA

Traduzione italiana dal testo inglese trasmesso dall'Autorità di Gestione all'Autorità di Gestione Locale.

Articolo 1

Composizione e missione del Comitato di Sorveglianza

Avendo preso in considerazione:

- Il Regolamento del Consiglio (CE) 1260/1999 del 21 Giugno 1999 che definisce le misure generali sui Fondi Strutturali;
- La Comunicazione della Commissione n° 2000/C 143/08/28-4-00 (articoli 29 e 40), che “stabilisce gli orientamenti dell’Iniziativa Comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario– INTERREG III”;
- La Decisione della Commissione E (2003)108/11-03-03, riguardante l’approvazione del Programma Operativo d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III A/ GRECIA-ITALIA e più specificamente il Capitolo 6.2.1;

gli Stati Membri decidono di istituire un Comitato di Sorveglianza (CdS) per l’effettiva attuazione del Programma.

Articolo 2

Competenze e Adesione

Le principali responsabilità del CdS sono:

- L’approvazione o la modifica del Complemento di Programmazione, che comprende gli indicatori fisici ed economici adoperati per il monitoraggio del Programma;
- L’esame e l’approvazione dei criteri di selezione degli interventi nell’ambito di ciascuna misura;
- La valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati a livello delle diverse misure e l’analisi della valutazione intermedia;
- L’esame e l’approvazione dei rapporti annuali e del rapporto finale;
- Il controllo e l’approvazione delle proposte di modifica al contenuto della Decisione della Commissione inerente alla partecipazione dei Fondi;
- L’elaborazione di proposte all’Autorità di Gestione per ogni eventuale adattamento o revisione degli interventi che contribuiscano ad una migliore gestione finanziaria del Programma;
- L’approvazione di qualsiasi modifica ritenuta necessaria per l’attuazione complessiva del Programma nei tempi e conformemente agli obiettivi prescritti, su proposta dell’Autorità di Gestione o del Segretariato Tecnico Congiunto;
- La proposta di modifiche delle disposizioni di attuazione del Programma;

- La decisione di istituire dei Gruppi Tecnici Comuni nonché il monitoraggio e la valutazione dell'avanzamento di tali attività
- L'approvazione del Piano di informazione e Pubblicità del Programma.

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A / GRECIA-ITALIA è composto dai seguenti membri:

- I membri con funzione deliberante sono:
i diciotto (18) rappresentanti per Stato Membro, designati conformemente alle decisioni adottate all'atto dell' istituzione del Comitato di Sorveglianza ;

- I membri con funzione consultiva, senza funzione deliberante sono:

il rappresentante della Commissione Europea;
i rappresentanti dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Pagamento, del Segretariato Tecnico Congiunto e del Comitato per il Controllo Finanziario (EDEL).

I Copresidenti hanno la facoltà di invitare esperti a partecipare alle riunioni in qualità di consulenti.

Articolo 3

Presidenza

Il Comitato di Sorveglianza è copresieduto dal Segretario Generale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la parte greca e dal Presidente della Regione Puglia, per la parte italiana o da loro delegati.

Il Copresidente del paese che ospita il Comitato di Sorveglianza per la riunione:

- convoca il Comitato di Sorveglianza e ne copresiede le riunioni;
- sottoscrive le decisioni e le conclusioni delle riunioni del Comitato di Sorveglianza congiuntamente ed in accordo con il copresidente dell'altro Stato Membro;
- è responsabile, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, dell'informazione alla stampa sui lavori e le decisioni del Comitato.

Articolo 4

Riunioni

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno nel paese che detiene la presidenza. La presidenza è assicurata dai due Stati Membri a turno, su base annuale.

Il Presidente del paese ospitante è responsabile dell'organizzazione delle riunioni. Previo accordo scritto con il copresidente dell'altro Stato Membro, il presidente in carica invia le convocazioni ai Membri del Comitato di Sorveglianza almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data della riunione, indicando la data, l'ora ed il luogo della riunione stessa e l'ordine del giorno proposto. L'Autorità di Gestione provvederà a trasmettere la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai membri del Comitato di Sorveglianza negli stessi termini di tempo.

In circostanze di particolare urgenza è possibile ridurre tali termini.

Qualora il Copresidente richieda di modificare la data della riunione, questa dovrà essere fissata entro e non oltre le quattro settimane successive alla data inizialmente stabilita.

In caso di necessità possono essere tenute sessioni straordinarie. Ogni Copresidente ha la facoltà di indire una riunione straordinaria del Comitato di Sorveglianza. In tal caso il Comitato di Sorveglianza è convocato, previo accordo dei due Copresidenti, entro un termine di tempo ragionevole.

Articolo 5

Il Copresidente stabilisce l'ordine del giorno di concerto con l'Autorità di Gestione e lo sottopone all'approvazione all'apertura della riunione del Comitato di Sorveglianza.

Tutti i punti di cui si è richiesta la discussione tramite procedura scritta devono essere comunicati all'Autorità di Gestione almeno sette (7) giorni prima della data programmata per la riunione.

Se necessario, durante la seduta, il Copresidente può proporre, previo consenso dei membri, di includere nella discussione particolari punti che rivestono carattere di urgenza, non previsti nell'ordine del giorno.

Articolo 6

Procedura decisionale

Le decisioni del Comitato sono prese per consenso dei membri con funzione deliberante.

Nessuna decisione può essere presa dal Comitato senza il parere conforme dei Copresidenti.

Le decisioni e le conclusioni del Comitato sono sottoscritte dai Copresidenti, autorizzati dai membri presenti con funzione deliberante e vengono trasmesse alle parti interessate dall'Autorità di Gestione. I suddetti documenti devono essere inviati unitamente ai verbali della riunione.

Il quorum è raggiunto quando è presente il 50%+1 dei membri con funzione deliberante per ognuna delle due parti.

Se del caso, le decisioni possono essere prese tramite procedura scritta.

Articolo 7

Procedura scritta

Nel caso in cui le decisioni siano prese tramite procedura scritta, i Copresidenti invieranno ai membri del Comitato una bozza di proposta per fax o posta elettronica. Entro quindici (15) giorni lavorativi, i membri dovranno esprimere il proprio parere per iscritto.

Se non pervengono osservazioni entro il suddetto termine, il loro parere è considerato favorevole.

In circostanze di particolare urgenza, il termine di quindici (15) giorni lavorativi per esprimere il parere può essere ridotto.

Tale procedura non può essere applicata nel mese di Agosto.

Articolo 8

Sottocomitati

Il Comitato di Sorveglianza ha la facoltà di istituire, se del caso, dei Sottocomitati Tecnici Comuni.

Articolo 9

Segretariato

Il lavoro del Segretariato è svolto dal Segretariato Tecnico Congiunto.

Il Segretariato assolve alle seguenti funzioni:

- stilare l'elenco dei membri presenti per i Copresidenti;
- redigere il verbale delle riunioni e predisporre le decisioni e conclusioni del Comitato di Sorveglianza;
- inviare i verbali, le decisioni e le conclusioni delle riunioni all'Autorità di Gestione del PIC INTERREG e ai responsabili della Regione Puglia.

Qualora si applichi l'art. 7, il lavoro del Segretariato sarà svolto dall'Autorità di Gestione del PIC INTERREG.

Articolo 10

Comunicazione

Le lingue ufficiali del Comitato saranno il Greco e l'Italiano.

E' contemplata la possibilità di ricorrere allo scambio per via elettronica di documenti di lavoro, raccomandazioni, decisioni, verbali, conclusioni etc.

Articolo 11

Emendamento del Regolamento Interno

Il presente regolamento interno sarà approvato in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza e potrà essere emendato esclusivamente su decisione dei membri.

Bari,

L'Autorità di Gestione Locale

-arch. Luigi TENORE-

Il Co-presidente

-dr. Raffaele FITTO-